



Città Metropolitana di Reggio Calabria

Stazione Unica Appaltante Metropolitana

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI ESTERNI DA CUI INDIVIDUARE I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI/DI GARA.

Art. 1 (Oggetto dell'Avviso)

1. Con il presente avviso la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in attuazione del *“Regolamento aggiornato per la costituzione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici/di gara e dei seggi di gara o amministrativi e lo svolgimento delle gare d'appalto telematiche in modalità remota”* approvato con Deliberazione del Sindaco Metropolitan della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 67/2021 e in conformità ai criteri e requisiti ivi dettati, procede alla formazione di un nuovo elenco di esperti esterni, dal quale attingere, assicurando adeguata rotazione, anche attraverso un sorteggio pubblico, per selezionare gli esperti che dovranno comporre, unitamente ad altri componenti diversamente individuati, le Commissioni giudicatrici/di gara. Si precisa che, dalla data di pubblicazione del nuovo elenco, cesserà di produrre i suoi effetti quello approvato sotto la vigenza del *“Regolamento di funzionamento delle Commissioni giudicatrici e di seggi di gara”* adottato con Deliberazione del Sindaco Metropolitan R.G. n. 66/2019.

Art. 2 (Presentazione delle candidature ai fini dell'iscrizione nell'Elenco)

1. La candidatura dovrà pervenire in modalità telematica utilizzando il portale dei servizi della Città Metropolitana di Reggio Calabria (<https://servizi.cittametropolitana.rc.it/portal/servizi/moduli/>) entro il termine perentorio di **60 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria della Determinazione dirigenziale che approva il presente Avviso. La Determinazione e l'avviso in oggetto, unitamente al Regolamento approvato con Deliberazione del Sindaco Metropolitan della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n.

67/2021 saranno pubblicati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella sezione collegamenti interni – Stazione Unica Appaltante – Commissioni giudicatrici o di gara al seguente indirizzo <https://cittametropolitana.rc.it/sua/commissioni/>. Allo stesso indirizzo sarà reperibile l'istanza on line cliccando l'indirizzo del portale dei servizi della Città Metropolitana di Reggio Calabria (<https://servizi.cittametropolitana.rc.it/portal/servizi/moduli/>).

L'accesso al portale dei servizi è consentito esclusivamente mediante i sistemi di autenticazione previsti dalla normativa vigente (SPID, CIE o CNS).

2.I candidati dovranno allegare all'istanza on line di cui sopra il PDF del proprio curriculum vitae e professionale in formato europeo datato e sottoscritto digitalmente. Il candidato ha, inoltre, la facoltà di allegare un documento valido di identità.

3.La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale nomina.

Art. 3 (Soggetti che possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di esperti esterni da cui estrapolare i componenti delle Commissioni giudicatrici/di gara, modalità di nomina e requisiti)

1.Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di esperti esterni, compilato e gestito dall'U.O.A. SUA della Città Metropolitana di Reggio Calabria, da cui individuare i componenti delle Commissioni giudicatrici/di gara:

- i professionisti di comprovata esperienza ed esperti dei specifici settori indicati al comma 2, lett. b) del presente articolo, individuati nel rispetto delle previsioni del Codice dei Contratti pubblici.

In particolare, ai fini dell'iscrizione:

- a) i professionisti esercenti le professioni regolamentate dovranno dimostrare di essere iscritti da **almeno 5 anni** nei relativi albi professionali afferenti l'ambito di attività richiesta dalla procedura di gara.
- b) tale anzianità di iscrizione agli albi professionali **viene elevata a 15 anni in caso di affidamenti di particolare complessità.**

In entrambi i casi, il professionista richiedente l'iscrizione nell'elenco in oggetto deve dimostrare di avere assolto agli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;

- i dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice dei Contratti pubblici che rivestano, al servizio della Pubblica Amministrazione,

da almeno 5 anni, un profilo professionale non inferiore a funzionario/specialista/esperto in possesso di idonee competenze e titoli;

- i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori delle Università italiane e le posizioni assimilate;
- i dirigenti delle PP.AA. di cui all'art. 1 comma 2 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che risultino già in quiescenza;
- i magistrati e gli avvocati patrocinanti in Cassazione e altre giurisdizioni superiori collocati a riposo;
- i liberi professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali che risultino anch'essi in quiescenza.

2. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'elenco:

- a) il possesso di Laurea Magistrale o Laurea del vecchio ordinamento;
- b) competenze ed esperienza pregressa, alternativamente o cumulativamente, nei seguenti settori:
 - ingegneristico relativamente alle categorie di opere di cui all'allegato A) del D.P.R. 207/2010;
 - dei servizi sociali;
 - economico – finanziario;
 - informatico e gestionale;
 - legale, assicurativo e bancario;
 - altri servizi.

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza on line di ammissione all'elenco.

Art. 4 (Affidamenti di particolare complessità)

1. Sono, di norma, considerati di particolare complessità, in via esemplificativa, ma non esaustiva, gli affidamenti relativi a:

- procedure di project financing o concessione di lavori e di servizi;
- lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
- lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
- lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo;

- lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento ad esempio, alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi;
- lavori servizi e forniture relativi alla distribuzione del gas o dell'acqua;
- lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche).

Art. 5 (Requisiti di moralità per lo svolgimento delle funzioni di componente delle Commissioni giudicatrici/di gara)

1. Non possono rivestire il ruolo di componente delle Commissioni giudicatrici/di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del Testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato Testo Unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1. (Autoriciclaggio) del Codice penale,

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le cause di esclusione indicate al precedente comma operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale.

3. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del Codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al comma 1. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

4. I professionisti esercenti professioni regolamentate che abbiano subito, nell'ultimo triennio, sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'Ordine o dal Collegio professionale ai quali appartengono o la sanzione della cancellazione non possono essere nominati componenti di Commissione.

Art. 6 (Incompatibilità - conflitti d'interesse – revoca – sostituzione dei componenti delle Commissioni giudicatrici/di gara).

1. L'art. 77 del Codice dei Contratti pubblici stabilisce che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e che si applicano ai commissari e ai segretari delle Commissioni l'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001, l'art. 51 del c.p.c., nonché l'art. 42 del Codice dei Contratti pubblici. Lo stesso articolo stabilisce che sono, altresì, esclusi da successivi incarichi di commissario coloro

che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici/di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Infine, coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari di gara relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

2. I componenti delle Commissioni giudicatrici/di gara non devono trovarsi in una delle condizioni previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione in vigore nella Città Metropolitana di Reggio Calabria all'atto dell'accettazione dell'incarico. A tal fine, al momento dell'accettazione dell'incarico, i membri delle Commissioni devono rendere apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante l'indicazione dell'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi precedenti. Le Stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente delle Commissioni giudicatrici/di gara di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice dei Contratti pubblici, all'articolo 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., all'art. 42 del Codice dei Contratti pubblici e all'art. 51 c.p.c.

3. Il Presidente della Commissione o qualunque altro membro della medesima, ove i rilievi riguardino il Presidente, potrà sollevare d'ufficio una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro. Su tali questioni si pronuncerà l'ufficio dirigenziale confermando o meno l'incarico.

4. L'eventuale revoca della nomina di uno o più componenti della Commissione è effettuata con provvedimento del Dirigente del Settore che ha nominato la Commissione giudicatrice/di gara e prima dell'inizio dei lavori da parte della medesima Commissione. Il potere di revoca della nomina della Commissione, in caso di assenza o impedimento del Dirigente del Settore, è esercitata dal soggetto titolare di Posizione Organizzativa, in forza della delega allo stesso conferita con separato antecedente provvedimento che contenga espresso riferimento al suddetto potere di revoca.

Art. 7 (Ipotesi di caducazione dell'intera Commissione giudicatrice/di gara, di ripetizione delle attività di valutazione di merito e di riconvocazione della medesima Commissione)

1. Nel caso sia accertato, dopo l'avvenuto espletamento di alcune attività da parte della Commissione di gara, l'incompatibilità o il ricorrere di un'ipotesi di conflitto d'interesse di uno o più Commissari, il Dirigente del Settore procederà alla sostituzione non soltanto del commissario incompatibile, ma anche di tutti gli altri componenti delle Commissioni. Ciò in conformità al dettato delle sentenze del Consiglio di Stato (sez. III, 06.08.2018, n. 4830; sez. III, 07.11.2018, n. 6299)

recepito dalla Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020. Al di fuori dell'ipotesi prima descritta, ogni altra sostituzione di uno o più membri della Commissione determinerà l'obbligo, in conseguenza della nomina del nuovo componente, di ripetere le attività di valutazione di merito sulle offerte fino a quel momento compiute.

2. In conformità all'art. 77 (Commissione giudicatrice), comma 11 del Codice dei Contratti pubblici, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art. 8 (Organo competente per la nomina della Commissione giudicatrice /di gara)

1. La nomina della Commissione giudicatrice/di gara compete al Dirigente dell'U.O.A. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria o, in caso di sua assenza o impedimento, al soggetto titolare della sua sostituzione.

Art. 9 (Responsabilità e codice etico, ipotesi di scioglimento delle Commissioni e interruzione del rapporto nascente dall'incarico di membro delle Commissioni)

1. Sussiste la piena separazione delle responsabilità tra Città Metropolitana di Reggio Calabria e le Commissioni giudicatrici/di gara. Ciascuno di questi soggetti assume, quindi, la responsabilità di tutte e sole le decisioni assunte nell'ambito dei propri rispettivi poteri.

2. La condotta ed il contegno dei componenti esterni delle Commissioni giudicatrici/di gara dovranno fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:

- a. non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi della Città Metropolitana di Reggio Calabria nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
- b. operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato ed effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
- c. non accettare incarichi di componente per i quali non si è qualificati;
- d. soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;
- e. mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;

- f. ricercare all'interno della Commissione giudicatrice/di gara il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
- g. garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
- h. non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- i. non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso delle valutazioni;
- j. riferire al Presidente della Commissione giudicatrice/di gara qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
- k. comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
- l. non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte.

3. I componenti chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici/di gara sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, le Commissioni verranno sciolte e l'Amministrazione si riserva di perseguire nelle dovute forme l'eventuale responsabile.

4. In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento delle Commissioni ed alla nomina di nuove Commissioni.

5. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico è, in qualsiasi momento, interrotto dal Settore competente della Città Metropolitana di Reggio Calabria qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.

6. La Città Metropolitana di Reggio Calabria e, per essa, i Settori competenti hanno la proprietà, anche materiale, delle elaborazioni e di ogni documento di valutazione. I documenti, pertanto, non potranno essere in nessun modo utilizzati o divulgati se non previa autorizzazione.

Art. 10 (Autonomia delle Commissioni giudicatrici/di gara)

1. Le Commissioni giudicatrici/di gara operano con piena autonomia di valutazione rispetto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed a qualunque altro soggetto. Le Commissioni non riceveranno da altri soggetti indicazioni relative alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito, salvo quanto desumibile dagli atti di gara. Eventuali indebiti interventi saranno segnalati dal

Presidente della Commissione e/o dai singoli commissari all'ufficio dirigenziale e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente.

Art. 11 (Eventuali supporti alla Commissione giudicatrice/di gara)

1. Ove lo richiedano la natura della gara o a causa di problemi sorti nel corso della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice/di gara può richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnici al personale di altri uffici della Città Metropolitana di Reggio Calabria e, in caso di mancanza di professionalità interne, anche a consulenti esterni.

2. I soggetti eventualmente consultati limitano la propria attività all'esame delle caratteristiche tecniche dell'offerta e non hanno il potere di affiancare nelle proprie valutazioni la Commissione giudicatrice/di gara. L'attribuzione dei punteggi avviene da parte dei soli componenti della Commissione giudicatrice /di gara in seduta plenaria.

Art. 12 (Operazioni di gara e gestione delle sedute. Trasparenza. Verbalizzazione delle operazioni di gara. Supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella fase eventuale di verifica di anomalia dell'offerta)

1. Il lavoro delle Commissioni giudicatrici/di gara è improntato alla massima trasparenza. Le operazioni di gara devono svolgersi con continuità e concentrazione ed essere il più possibile ravvicinate.

2. Le Commissioni giudicatrici/di gara possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, in conformità alle modalità dettate dall'art. 14 del *"Regolamento aggiornato per la costituzione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici/di gara e dei seggi di gara o amministrativi e lo svolgimento delle gare d'appalto telematiche in modalità remota"* approvato con Deliberazione del Sindaco Metropolitan della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 67/2021.

3. Il giorno, la sede e l'ora dello svolgimento delle sedute sono resi noti mediante pubblicità sulla piattaforma telematica in uso. Qualora le attività non si concludano nella stessa seduta, questa va sospesa e individuata una nuova data per la continuazione e la conclusione dei lavori che dovrà essere comunicata ai partecipanti alla gara.

4. L'atto di nomina delle Commissioni giudicatrici/di gara deve essere pubblicato tempestivamente e, comunque, prima dell'insediamento delle Commissioni sul portale dedicato al seguente indirizzo garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale nella sezione esiti e pubblicazioni di ciascuna

procedura di gara e deve contenere la composizione, il riferimento al curriculum e al provvedimento dirigenziale di impegno di spesa per i componenti esterni.

5. Le offerte tecniche sono valutate dalla Commissione giudicatrice/di gara secondo i criteri motivazionali presenti nella documentazione di gara.

6. Al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la Commissione utilizza esclusivamente i criteri/sub criteri ed i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara.

7. La valutazione delle offerte tecniche avviene in seduta riservata.

8. La Commissione giudicatrice/di gara adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. In caso di votazione non è ammessa astensione. La deroga al principio di collegialità è ammessa per le sole fasi preparatorie, istruttorie e strumentali vincolate.

9. La seduta per la lettura dei punteggi riportati è gestita dalla Commissione giudicatrice/ gara, anche in seduta non plenaria.

10. Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti pubblici è gestito dalla Commissione giudicatrice/ di gara. Qualora risulti necessario, la Commissione giudicatrice/di gara potrà chiedere meri chiarimenti sulle offerte tecniche ai singoli concorrenti, senza chiederne o accettarne alcuna modifica o integrazione all'offerta e nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento.

11. L'attività delle Commissioni giudicatrici/di gara è riportata interamente nei verbali di gara.

12. I verbali devono sempre rappresentare in maniera veritiera i fatti che intendono riportare e descrivere con esattezza l'individuazione dei soggetti presenti.

13. La descrizione delle attività verbalizzate deve essere completa, sia pure sintetica, in modo da non pregiudicarne una immediata ricostruzione, proporzionata e adeguata rispetto al tipo di attività esercitata. I verbali devono essere sempre redatti in modo da consentire, ex post, la più ampia possibilità di controllo e di sindacato amministrativo e giurisdizionale.

14. La Commissione giudicatrice/di gara partecipa alla fase di verifica di anomalia dell'offerta, qualora il RUP ne richieda il supporto e nel rispetto delle seguenti regole: ove la Commissione in via automatica, qualora si presenti la casistica di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, ovvero in via discrezionale, in applicazione del successivo comma 6 del medesimo articolo, ritenesse che l'offerta necessiti di verifica di congruità, ne informerà il RUP; verrà attivato il sub procedimento di verifica dell'anomalia che sarà condotto dal RUP con l'ausilio eventuale della Commissione giudicatrice/di gara. Il procedimento si concluderà con un provvedimento del RUP previo parere della Commissione che avrà ad oggetto o l'accertamento di congruità dell'offerta ovvero l'accertamento

di anomalia dell'offerta. In quest'ultimo caso, il procedimento è ripetuto fino a che non si individui un'offerta valida o fino a quando non sia esaurita la graduatoria.

Art. 13 (Sanzioni applicabili agli iscritti nell'Elenco di esperti esterni per la nomina a componente delle Commissioni giudicatrici/di gara)

1. Il rifiuto del membro esterno della Commissione giudicatrice/di gara di rendere la dichiarazione inerente l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione o inerente la sussistenza di eventuali conflitti di interesse determina la cancellazione del candidato dall'Elenco di esperti esterni per la nomina a componente delle Commissioni giudicatrici/di gara tenuto dall'U.O.A. Stazione Unica appaltante Metropolitana. Trascorso un periodo di due (2) anni dalla data della cancellazione, l'esperto potrà proporre una nuova domanda di iscrizione all'Elenco.

2. Il soggetto nominato membro della Commissione giudicatrice/di gara che per tre (3) volte abbia rifiutato l'incarico ricevuto adducendo motivi diversi dall'incompatibilità o dall'obbligo di astensione o che non abbia riscontrato la richiesta di accettazione incarico sarà cancellato dall'Elenco di cui al comma 1. Trascorso un periodo di due (2) anni dalla data della cancellazione, l'esperto potrà proporre una nuova domanda di iscrizione all'Elenco.

3. Qualora si accerti, previo contraddittorio, che, ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, il candidato abbia fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, anche con riferimento all'inesistenza delle cause di incompatibilità, il Settore competente comminerà al soggetto di cui sopra la sanzione della cancellazione dall'Elenco di cui sopra e della circostanza sarà fatta segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie.

Art. 14 (Indennità e compensi membri esterni delle Commissioni giudicatrici/di gara)

1. Ai membri esterni delle Commissioni giudicatrici/di gara è riconosciuto un compenso secondo le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo.

2. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

3. Per la determinazione dei compensi dei commissari (con esclusione della determinazione del compenso aggiuntivo dei Presidenti esterni all'Ente) si fa riferimento ai parametri di riferimento espressi nella nota dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1289/UL/1984, i cui parametri di riferimento sono stati aggiornati dal Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29/09/2004, pareri che costituiscono "criteri di riferimento tutt'ora fondati e rispondenti alle norme legislative nonché di buona amministrazione" come espresso nella

sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale della Campania n. 5627 del 28/08/2008, ovvero:

- a) nel caso di gare per lavori da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - i. compenso base pari al 1% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara;
 - ii. compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 2% del compenso base;
 - iii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
 - iv. il compenso del segretario della Commissione è ridotto del 20%.
- b) Nel caso di gare di concessione/project financing/partenariato pubblico-privato da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - i. compenso base pari al 2% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara;
 - ii. compenso aggiuntivo, per ciascun progetto esaminato oltre al primo, pari al 2,50% del compenso base;
 - iii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
 - iv. il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%.

4. Allo scopo di contenere la spesa derivante dal funzionamento delle Commissioni composte da membri esterni è stabilito, inoltre, un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del comma precedente secondo la graduazione in funzione del numero di offerte da esaminare di seguito riportata (con la precisazione che il compenso del segretario sarà comunque inferiore del 20% ai tetti appresso indicati):

- Massimo dei compensi spettanti ai commissari esterni fino a 10 concorrenti: € 2500,00
- gare da 11 a 20 concorrenti: € 3500,00
- gare da 21 a 30 concorrenti € 4500,00
- gare oltre 31 concorrenti € 5000,00

5. Nel caso di appalti di servizi e forniture, per la determinazione dei compensi dei commissari (con esclusione della determinazione del compenso aggiuntivo dei Presidenti esterni all'Ente) si fa riferimento - per analogia - a quanto riportato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

del 29 Settembre 2004 nella parte relativa ad “Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici”, nel quale si ritiene che, “essendo l’impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall’importo del progetto, i compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base dell’effettivo impegno temporale profuso”. Il compenso dei commissari esterni all’Amministrazione sarà, pertanto, così definito:

- i. compenso a vacazione sulla base dell’effettivo tempo dedicato all’attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della Commissione. Il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 stabilisce, all’art. 6 (Altre attività), comma 2, lett. a) che per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1 si tiene conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento al seguente valore indicato alla lett. a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);
- ii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle spese documentate;
- iii. il compenso del segretario della Commissione è ridotto del 20%.

6. In considerazione dell’applicazione del principio di contenimento della spesa derivante dal funzionamento delle Commissioni composte da membri esterni è stabilito un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del comma precedente secondo la graduazione in funzione del numero di offerte da esaminare di seguito riportata (con la precisazione che il compenso del segretario sarà comunque inferiore del 20% ai tetti appresso indicati):

- Massimo dei compensi spettanti ai commissari esterni fino a 10 concorrenti: € 2000,00
- gare da 11 a 20 concorrenti: € 3000,00
- gare da 21 a 30 concorrenti € 4000,00
- gare oltre 31 concorrenti € 5000,00

7. Ai Presidenti delle Commissioni spetta, sui compensi precedentemente determinati, una maggiorazione del 10%.

8. Per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti esterni delle Commissioni si fa riferimento ai seguenti criteri. I rimborsi spese saranno disposti sulla base della presentazione di apposite pezze giustificative. I rimborsi chilometrici saranno riconosciuti solo se la residenza del commissario dista più di 10 Km dalla sede ove si svolgerà la seduta della Commissione e saranno quantificati in 1/5 del costo medio della benzina pubblicati mensilmente dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) sul sito web istituzionale. Oltre ai rimborsi chilometrici saranno riconosciuti i

rimborsi per i biglietti aerei/nave/treno/pullman/taxi (quest'ultimo solo per tragitti non superiori a 20 Km e solo se non vi sia la possibilità di utilizzare altro mezzo pubblico) e per le spese di vitto e alloggio qualora il luogo di residenza del commissario superi la distanza di 200 Km. Per il vitto sarà riconosciuto un rimborso massimo pari a Euro 50,00 al giorno e per il pernottamento un rimborso massimo pari a Euro 100,00 a notte.

Art. 15 (Verifica delle candidature)

1. Le candidature saranno sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti e dei curriculum vitae pervenuti. I candidati verranno esclusi se privi dei requisiti richiesti.

2. Tutti i candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti nell'elenco degli esperti per settori di attività e numeri di anni di iscrizione agli albi professionali.

Art. 16 (Obblighi dei componenti la Commissione giudicatrice)

1. Gli esperti inseriti nell'elenco sono tenuti a garantire:

- la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso le sedi che verranno individuate dalla SUA;
- la disponibilità immediata a svolgere l'incarico all'interno della Commissione giudicatrice nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione;
- la disponibilità a concludere celermente l'attività. Il pagamento del compenso stabilito è subordinato al rispetto delle predette prescrizioni.

2. I dipendenti delle PP.AA. sono tenuti a produrre prima dell'accettazione dell'incarico il relativo nulla osta da parte dell'Amministrazione/Ente di appartenenza.

Art. 17 (Trattamento dei dati personali)

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria (Titolare del trattamento) informa che i dati personali sono trattati per consentire l'espletamento delle attività relative alla formazione dell'Elenco di esperti esterni per la nomina a componente delle commissioni giudicatrici/di gara.

Per il trattamento dei dati personali è richiesto **il consenso dell'interessato**, da prestarsi in fase di iscrizione, ferma restando la facoltà di revoca in ogni momento. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata, parziale o inesatta comunicazione dei medesimi determina l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di iscrizione.

2. Ai fini del trattamento, non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, né è previsto il ricorso a tecniche di profilazione della persona fisica per prevedere le preferenze, i comportamenti e

le posizioni personali dell'interessato.

3. Per le finalità indicate nella presente informativa, il Titolare tratta dati personali di persone fisiche, anche contenuti in dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quali: anagrafici; relativi a documenti di identificazione e/o riconoscimento; di contatto; riferiti ai rapporti professionali e di lavoro; curricula professionali. Il trattamento riguarda altresì dati riferiti a **condanne penali e reati** o connesse misure di sicurezza.

4. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali da parte del Titolare è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il Titolare adotta specifiche misure per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, impegnandosi ad aggiornare costantemente le misure di garanzia e di sicurezza, secondo quanto indicato dal Garante Privacy nazionale ed europeo.

5. L'accesso ai dati è consentito ai soli operatori autorizzati (dipendenti, collaboratori, ecc.), periodicamente aggiornati sulle regole della privacy, ed è comunque consentito solo per le finalità legate al ruolo dell'operatore e soltanto per lo stretto tempo necessario. Se obbligatorio, necessario o comunque funzionale al raggiungimento delle finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni al Titolare appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti cui vengono attribuite funzioni di supporto tecnico al Titolare;
- tecnici addetti all'assistenza hardware e software, inclusi provider, società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e gestione dei dati;
- Autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge;
- soggetti pubblici o privati cui la legge riconosce funzioni di tipo pubblicistico (es. Ministeri, Enti pubblici, ecc.);
- Uffici giudiziari e altri Enti per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti richiedenti l'iscrizione;
- soggetti privati, in caso di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie cui i dati possono essere comunicati li utilizzeranno in qualità di "Responsabili del trattamento" appositamente istruiti dal Titolare, ovvero in qualità di Titolari autonomi o Co-titolari autorizzati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.

6. I dati personali oggetto di trattamento non saranno diffusi, né saranno trasferiti a un paese terzo o ad organizzazioni internazionali.

7. I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e, comunque, fino alla richiesta di cancellazione o fino alla revoca del consenso da parte dell'interessato, fino alla cancellazione disposta dal Titolare nelle ipotesi previste dalla normativa applicabile o dai regolamenti interni, ovvero fino all'istituzione dell'Albo di cui agli artt. 77 e segg. del Codice dei contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016). Trascorsi i termini sopra indicati, i dati personali saranno cancellati, salvo che la conservazione sia necessaria per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge (es. in materia di protocollazione e archiviazione), ovvero per esigenze connesse all'attività istituzionale svolta da Autorità Pubbliche e da Organi di vigilanza e controllo. Restano fermi i maggiori periodi di conservazione al fine di consentire al Titolare di perseguire un proprio legittimo interesse, ad esempio nell'ipotesi di contenzioso con l'interessato o comunque derivante dalla formazione dell'Elenco.

8. L'interessato cui si riferiscono i dati personali può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: di **accesso** ai dati personali, ottenendo la conferma dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e copia, nonché informazioni relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, ecc. (art. 15, GDPR); di ottenere, laddove inesatti, la **rettifica** dei propri dati personali, nonché l'**integrazione** degli stessi laddove ritenuti incompleti in relazione alle finalità del trattamento (art. 16, GDPR); di ottenere la **cancellazione** dei dati ("diritto all'oblio"), laddove ricorra una delle fattispecie previste dalla legge (art. 17, GDPR); di ottenere la **limitazione** del trattamento, nei casi previsti dalla legge (art. 18, GDPR); qualora ne faccia richiesta, di ricevere **comunicazione** delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento comunicate dal Titolare ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, salvo che ciò si riveli impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato (art. 19, GDPR); di ottenere la **portabilità** dei dati, ove previsto (art. 20, GDPR); di **opporsi**, in tutto o in parte, al trattamento per un motivo legittimo (art. 21, GDPR); di **revocare il consenso**, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, GDPR).

9. I diritti sopra indicati potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta inviata ai recapiti del Titolare del trattamento (Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio

Calabria - PEC: sua@pec.cittametropolitana.rc.it) o, in alternativa, del Responsabile per la protezione dei dati (rpd@cittametropolitana.rc.it).

10. L'interessato ha altresì il diritto di proporre **reclamo** all'Autorità di controllo italiana (Garante per la protezione dei dati personali), ovvero ad un'Autorità di controllo dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente o lavora o, ancora, del luogo ove si è verificata la presunta violazione del GDPR (art. 13, GDPR). Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Art. 18 (Responsabile del Procedimento)

1. La Responsabile del seguente procedimento è la dott.ssa Annalisa Schembari.

Telefono: 0965/498612/306.

2. Eventuali comunicazioni e richieste di chiarimenti potranno essere indirizzate alla seguente e-mail: sua@pec.cittametropolitana.rc.it indicando il nominativo del Responsabile del Procedimento.

Art. 19 (Norme finali)

1. Alla luce dei recenti aggiornamenti introdotti dal già menzionato Regolamento approvato con Deliberazione del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 67/2021 si specifica che lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso, di guisa che il soggetto che voglia presentare la propria candidatura ai fini dell'iscrizione all'Elenco è tenuto a prenderne visione.

2. La Determinazione dirigenziale di approvazione dell'avviso in oggetto, l'avviso stesso, il suddetto Regolamento unitamente all'istanza on line reperibile cliccando l'indirizzo del portale dei servizi della Città Metropolitana di Reggio Calabria (<https://servizi.cittametropolitana.rc.it/portal/servizi/moduli/>) saranno pubblicati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella sezione collegamenti interni – Stazione Unica Appaltante – Commissioni giudicatrici o di gara al seguente indirizzo <https://cittametropolitana.rc.it/sua/commissioni/>. Allo stesso indirizzo sarà reperibile, conclusa la procedura di selezione e all'esito della verifica dei requisiti, l'Elenco degli esperti esterni da cui estrapolare i componenti delle Commissioni giudicatrici/di gara.

Art. 20 (Impugnazione avverso l'Avviso)

1. Avverso il presente Avviso e la Determinazione dirigenziale che lo approva è possibile proporre impugnazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria - entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria della Determinazione dirigenziale di approvazione dell'Avviso in oggetto.

Il Dirigente

Mariagrazia Blefari